



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 46 data 13/04/2015	delib. SPEDIZIONE prot. gen.	ATTO DI CITAZIONE LIPAROTO/COMUNE NOTA LEGALE
N. data		

L'anno duemila QUINDICI, il giorno TREDICI del mese di APRILE
alle ore 15.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	si	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	si	
3)	SPINELLI Vincenzo	- »	si	
4)	LIPORACE Marco	- »	si	
5)	FILICETTI Maria Rachele	- »	si	
TOTALE			5	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO
ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione , presentato dalla Sig.ra Liparoto Rosaria, rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Cairo, del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 23/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.2840, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 996,59 per essere la stessa caduta in data 09/06/2014, mentre alla guida della sua autovettura finiva su un'aiuola spartitraffico danneggiando di conseguenza la vettura;

RILEVATO che le motivazioni poste a base dell'atto non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla data dell'udienza fissata per il 27 aprile 2015;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Paolo Carrozzino, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al Tribunale di Paola;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G **Z10143548B**

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE nel giudizio presentato dal Sig. , presentato dalla Sig.ra Liparoto Rosaria, rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Cairo, del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 23/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.2840, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 996,59 per essere la stessa caduta in data 09/06/2014, mentre alla guida della sua autovettura finiva su un'aiuola spartitraffico danneggiando di conseguenza la vettura;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Massimo Raffo, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per resistere nel giudizio di cui sopra instaurato dal Sig. Liparoto Rosaria meglio in premessa generalizzato, contro questo Ente davanti al Tribunale di

Paola - con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di €. **481,51** omnia comprensiva a copertura dell'intera fase di primo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti);

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G **Z10143548B**

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AVV. MICHELE CAIRO
C.so Europa (S.S. 18) n. 47
- 87021 - Belvedere M.mo (CS)
Tel. e fax: 0985.84284
C.F.: CRA MHL 68R31 A773Y
P. IVA: 02217010780

*OK 15
sp. att. avv. Cairo*

Copia

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
23 FEB 2015
Prot. N° <i>7840</i>

GIUDICE DI PACE DI PAOLA (CS)

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra Liparoto Rosaria da Belvedere M.mo (CS), c.f.: LPRRSR64B63A773G
elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS), C.so Europa 47, presso lo
Studio dell'avv. Michele Cairo c.f.: CRAMHL68R31A773Y fax 0985.84284 pec
avvmichelecairo@puntopec.it, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del presente atto,

premesso

- che il giorno 09.06.14 intorno alle ore 09.30 circa l'attrice, alla guida della
vettura peugeot tg. EC220TN, di sua proprietà, mentre percorreva incrocio via F.
Sanginetto con via degli Svevi, nel Comune di Belvedere M.mo (CS), affrontando
una curva a visibilità limitata, pari allo zero, finiva su una aiuola spartitraffico
NON PREVENTIVAMENTE SEGNALATA danneggiando, di conseguenza, la vettura;
- che il sinistro avveniva a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita
dalla presenza di una aiuola spartitraffico. Tale, infatti, può essere la presenza
della stessa in quel punto della strada, giacché la Suprema Corte ha precisato che
“(…) il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di
pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non
prevedibilità (elemento soggettivo)” (Cass. civ., sent. n. 2074/2002);
- che la vettura Peugeot tg. EC220TN di proprietà dell'attrice riportava danni per
€. 996,59* come da fattura allegata;
- che la responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva al Comune di
Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t., **quale ente proprietario (e custode)**
responsabile ex art. 2051 c.c. per il “danno cagionato dalle cose che ha in
custodia (...)”, nonché soggetto obbligato alla manutenzione del tratto di strada
pubblico in questione. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha in più sedi
ribadito che “dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16, legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla
manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma
anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente

Delego a rappresentarmi e
difendermi, in ogni stato e
grado del presente giudizio ed
eventuali successivi, compreso
il procedimento esecutivo,
l'Avv. Michele Cairo del foro di
Paola (CS), conferendo allo
stesso ogni più ampia facoltà di
legge compresa quella di
transigere e conciliare,
rinunziare agli atti di causa ed
alle domande già formulate,
nominare eventuali sostituti,
riscuotere il credito di lite con
gli accessori, le spese e gli
onorari liquidati. Eleggo
domicilio presso il suo Studio
Legale sito in Belvedere M.mo
(CS), 87021, C.so Europa 47.
Ai sensi della legge sulla
privacy, nel sottoscrivere il
presente mandato, dichiaro
formalmente di acconsentire al
trattamento dei miei dati
personali.

Li 18/2/15
x Rosaria Liparoto

E' autentica: *Avv. M. Cairo*

stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi".

Per altro verso, il sinistro è incontestabilmente riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma dell'art. 2043 recependo il principio del *neminem laedere*, atteso che l'ente territoriale *de quo* non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del pericolo. Tale condotta del Comune risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza.

Infatti, la stessa giurisprudenza in diverse occasioni ha sottolineato che "la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la p.a. realizza e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue l'ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi";

- che il risarcimento dei danni subiti veniva formalmente richiesto, con lettera raccomandata del 27.01.15, al Comune di Belvedere M.mo ma vano risultava ogni tentativo di bonario componimento;

- che a tutt'oggi il Comune di Belvedere M.mo non ha provveduto ad alcuna offerta di definizione transattiva;

- che unanime e consolidata giurisprudenza ha individuato una specifica responsabilità in capo all'ente proprietario proprio in ragione della responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c.-. Infatti, la Cassazione ha statuito che "nel caso di danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, non è configurabile la responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo (...) - **E NON E' IL CASO DI SPECIE** - afferente a strada centralissima ad elevata percorrenza pedonale, "(...) ove l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti, sia risultato oggettivamente impossibile a causa della notevole estensione del bene e del suo uso generale da parte dei terzi (nella specie, si è riconosciuta la responsabilità di un Comune per i danni occorsi in seguito ad una caduta su strada urbana

destinata, in parte, al transito pedonale ed in cattive condizioni di manutenzione" (Cass. civ., sent. n. 3651/2006; n. 15383/2006).

La pedissequa identità di situazioni con la fattispecie per cui è causa, induce a ritenere che anche per essa, come per quella descritta nella pronuncia innanzi riportata, debba riconoscersi la diretta responsabilità del Comune ed escludersi l'esimente costituita dall'impossibilità di "(...) continuo ed efficace controllo (...)";
- che i danni subiti dalla vettura peugeot della sig.ra Liparoto, come detto, ammontano €. 996,59*.

Tutto ciò premesso, l'attrice, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata
cita

il Comune di Belvedere M.mo (CS), in persona del sindaco *pro tempore*, a comparire innanzi al **Giudice di Pace di Paola (CS)**, all'udienza che si terrà il giorno **27 aprile 2015** ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge per ivi, presenti o contumaci, sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1) accertare e dichiarare, ex art. 2051 CC o in subordine ex art. 2043 CC, l'esclusiva responsabilità del Comune di Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t. nella causazione del sinistro per cui è causa;

2) condannare il medesimo comune convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore della sig.ra Liparoto Rosaria nella misura complessiva di €. 996,59* o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; il tutto da contenersi nel limite di €. 1100,00*.

3) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze.

Riservati mezzi e richieste istruttorie.

Salvis iuribus. Allegati come in atti.

Il valore della causa è di €. 996,59*.

Belvedere M.mo lì, 19.02.15

Avv. Michele Cefaro

RELATA DI NOTIFICA:

Il sottoscritto Avv. Michele Cairo, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo in qualità di procuratore e difensore di **LIPAROTO ROSARIA** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data **20.02.2015** dall'ufficio postale di **BELVEDERE MARITTIMO (CS)**, come segue a:

- 1) Comune Belvedere M.mo sindaco p.t., Via Maggiore Mistorni, 87021 - previa iscrizione al n° **119** del proprio registro cronologico - con avviso di ricevimento n° 76529016730-9



Avv. Michele Cairo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Cairo", written over the typed name.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG

Si esprime parere FAVOREVOLE

data 13/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE PONTE

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

data 13/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. EMMA TAMENSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO

IL SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2015 al 11 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 427 Reg. Pub.)

Li 21/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/04/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 21/04/2015 Prot. N. 5.762 ai sogg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 21/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO